

Statuto della Fondazione

"Istituto Tecnico Superiore

***Filiera Agro-Alimentare della Sardegna*"**

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Costituzione della Fondazione

1. E' costituita la Fondazione denominata "Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna", con sede legale in Alghero, Località Santa Maria La Palma.
2. L'Istituto di Istruzione Superiore "N. Pellegrini" di Sassari, tra i soci fondatori, ne costituisce l'ente di riferimento, ferma restando la distinta ed autonoma soggettività giuridica dello stesso rispetto alla Fondazione.

Art. 2 - Natura e caratteri della Fondazione

1. La Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Filiera Agro-Alimentare della Sardegna", da qui in avanti denominata "Fondazione", risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
2. Ha autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
3. Ha personalità giuridica e si qualifica come organismo di diritto pubblico a norma dell'art. 3, comma 26, del D.Lgs. 163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica.
4. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Ue.
5. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Sardegna al fine di svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni regionali e nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

CAPO II - FINALITÀ E AMBITO DI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Art. 3 – Ambito di attività

1. La Fondazione agisce nell'ambito strategico del *Sistema agro-alimentare*, a sua volta ricompreso nell'Area delle *Nuove tecnologie per il Made in Italy*, di cui al DPCM 25/01/2008.
2. L'ambito territoriale di attività della Fondazione è considerata l'intera Regione Sardegna.

3. L'ambito materiale di attività è quello della “Filiera Agro-Alimentare” intesa nel senso più ampio ed esteso, dall'attività agricola sul campo fino alla commercializzazione del prodotto finito, in qualunque forma. In tale concezione estesa di filiera agroalimentare rientrano quindi tutti i processi e gli interventi tecnici volti alla produzione del bene agricolo, alla sua trasformazione, alla verifica dei suoi requisiti e qualità, alla sua commercializzazione, alla sua promozione. Vi rientrano altresì, per le evidenti connessioni, anche le attività di ristorazione e quelle di promozione territoriale e turistica, ove legate all'ambito delle produzioni agricole.
4. La Fondazione opera nel riconoscimento di detta Filiera produttiva come essenziale e caratterizzante per l'economia sarda, sul piano storico, su quello vocazionale, sul piano delle potenzialità di sviluppo.

Art. 4 - Finalità

1. In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.
2. La Fondazione opera sulla base dei Piani triennali con i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
 - b) sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui alle normative vigenti, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
 - c) sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
 - d) diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
 - e) stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali e le aziende per la formazione continua dei lavoratori;
 - f) promuovere il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano nell'ambito della filiera Agro-Alimentare.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:
 - a) condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione, formazione professionale e alta formazione e partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali nei settori di interesse;
 - b) condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, istituire premi e borse di studio, ecc.;
 - c) stipulare atti, contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui

- attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- e) costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;
 - g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

CAPO III - NORME FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 7 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:
 - a) ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
 - b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - c) dai contributi dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - d) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. Lo svolgimento dei corsi ITS autorizzati è finanziato attraverso le risorse di cui all'art. 1, comma 875, della legge 296/2006.
4. Ad integrazione di queste i Soci potranno essere chiamati a partecipare al finanziamento del Fondo di gestione annuale nella misura decisa annualmente dal Consiglio di Indirizzo o fissata nel Regolamento di cui all'articolo 21 del presente Statuto.
5. Detta partecipazione potrà darsi con conferimenti in denaro, ma sarà preferibilmente resa attraverso l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi, o mediante attività

professionali.

6. Lo stesso Regolamento sopra citato fisserà la disciplina applicabile per la determinazione del valore e l'ammissibilità delle partecipazioni non finanziarie.

Art. 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del revisore devono essere trasmessi a tutti i membri della Fondazione nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento di cui all'art. 21.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati prima per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, in seconda istanza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

CAPO IV - I MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art. 9 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Art. 10 - Fondatori

1. Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, indicati nell'atto costitutivo, che hanno promosso la costituzione della Fondazione.
2. Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto.

Art. 11 - Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita e alla realizzazione dei

- suoi scopi mediante conferimenti al patrimonio e/o al fondo di gestione in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo.
2. Detti conferimenti possono essere dati mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con l'attribuzione di beni materiali e/o immateriali, con servizi o con la prestazione un'attività anche professionale.
 3. Il Regolamento di cui all'articolo 21 del presente Statuto fissa i criteri per l'accesso e il mantenimento della qualifica di Partecipante.
 4. Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 12 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all'articolo 21;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Inoltre, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

CAPO V - GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 - Organi della Fondazione

1. Il presente Statuto garantisce:
 - a) il principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali;
 - b) la partecipazione di tutti i soggetti fondatori agli indirizzi della Fondazione;
 - c) la presenza di organi di controllo.
2. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio di indirizzo
 - b) la Giunta esecutiva
 - c) il Presidente
 - d) il Comitato tecnico-scientifico
 - e) l'Assemblea di partecipazione
 - f) il Revisore dei conti.

Art. 14 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.
2. Il Consiglio dura in carica 3 anni. Si applica la previsione del comma 4 dell'articolo 16 del presente Statuto.
3. I membri eletti a norma dei due commi seguenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
4. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.
5. Ai fini della semplificazione della composizione del Consiglio di indirizzo, l'Assemblea di partecipazione può stabilire la disciplina per la costituzione di rappresentanze unitarie di soggetti omologhi (Scuole, Imprese, Enti locali, etc.).
6. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.
7. Il Consiglio, in particolare:
 - a) stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
 - b) stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto;
 - c) nomina due componenti della Giunta esecutiva;
 - d) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
 - e) nomina il Revisore dei conti;
 - f) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
 - g) approva il Regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva, di cui all'articolo 21 del presente Statuto, e ogni altra norma regolamentare volta a disciplinarne il funzionamento degli organi e il perseguimento dei fini Statutari;
 - h) delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
 - i) svolge le ulteriori funzioni statutarie;
 - j) nomina, ove e quando opportuno, il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico.
8. A maggioranza assoluta, delibera:
 - a) la nomina del Presidente della Fondazione;
 - b) l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 10;
 - c) eventuali modifiche del presente Statuto;
 - d) lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 15 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
2. È nominato dal Consiglio di indirizzo tra i 5 membri componenti la Giunta esecutiva.
3. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Si applica la previsione del comma 4 dell'articolo 16 del presente Statuto.
4. Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

5. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.
6. Il ruolo di Presidente della Fondazione e di Dirigente Scolastico sono tra loro incompatibili.

Art. 16 - Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta da cinque membri.
2. Sono membri di diritto della Giunta esecutiva:
 - a) Il Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto di Istruzione Secondaria "N. Pellegrini" di Sassari, che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore quale socio fondatore;
 - b) un rappresentante degli Enti locali soci fondatori, scelti dai medesimi nel proprio seno.
3. Gli altri tre membri sono scelti dagli organi della Fondazione:
 - a) due dal Consiglio di indirizzo: uno in rappresentanza delle Imprese associate ed uno degli Enti Universitari, di ricerca e di formazione;
 - b) uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.
4. I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.
5. I membri di cui al comma 3 del presente articolo sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
6. La disciplina per la revoca dei membri della Giunta prima della scadenza del mandato è stabilita in un Regolamento approvato dal Consiglio di indirizzo.
7. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
8. La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
9. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.
2. I suoi componenti sono nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.
3. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
4. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 18 - Assemblea di partecipazione

1. È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L'Assemblea formula pareri consultivi e

- proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
2. Elege nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.
 3. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 19 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.
2. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato soltanto per un altro mandato.
3. E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

CAPO VI - CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ

Art. 20 - Controllo sull'amministrazione della fondazione

1. Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.
2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.
3. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva, sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.
4. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

CAPO VII - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 21 - Regolamenti

1. La Fondazione, a norma dell'articolo 14 del presente Statuto, si dota di propri Regolamenti

- volti a disciplinare il funzionamento degli organi e il perseguimento dei fini Statutari.
2. In particolare viene approvato un Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) pubblicità degli atti;
 - b) annualità, unità, universalità e integrità dei bilanci da redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuità aziendale;
 - c) equilibrio tra le entrate e le uscite;
 - d) utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori;
 - e) controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio, dopo aver rimborsato ai soci fondatori i rispettivi conferimenti iniziali, verrà devoluto con delibera dell'Assemblea di Partecipazione, ad altri enti che perseguono finalità analoghe.
2. I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.
3. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 23 - Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.
2. In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 24 - Prima nomina degli organi collegiali

1. La prima nomina degli organi statutari potrà essere effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

Art. 25 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile e le altre norme vigenti.